

## Relazione illustrativa

Con la presente proposta normativa si intende apportare modifiche ai criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante il *“Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”*, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 e dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.

La presente proposta normativa è articolata come segue:

**L'articolo 1** comporta modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) al comma 1, dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono aggiunte le parole «e ai minori stranieri non accompagnati» e infine sono aggiunte le parole «nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche». Tale modifica è resa necessaria ai fini dell'adeguamento alle disposizioni già in vigore della L. 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) che inserisce tra i beneficiari anche “i minori stranieri non accompagnati” , nonché al fine dell'inserimento della nuova categoria *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- b) le modifiche recate al comma 4 si rendono necessarie a seguito delle norme introdotte con la legge 7 aprile 2017, n. 47 e di quelle introdotte con D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, volte alla precisazione sullo *status* di rifugiato in materia di protezione speciale;
- c) al comma 5, a seguito delle modifiche al codice dei beni culturali, considerata la distinzione tra verifica e dichiarazione di interesse culturale (articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), vengono inseriti i riferimenti normativi concernenti, rispettivamente, la verifica e la dichiarazione di interesse culturale, al fine di dipanare ogni dubbio circa la necessità che i beni da finanziare rientrino tra quelli all'articolo 12 ovvero tra quelli dell'art. 13 del medesimo Codice;
- d) dopo il comma 5.1, viene inserito il comma 5.1-*bis*, necessario per definire l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;



- e) con il comma 5.2, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene specificato che il beneficiario può presentare domanda di contributo per una sola tipologia d'intervento, compresa la nuova tipologia di interventi “*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”;
- f) la modifica al comma 5-*bis*, che impone il vincolo di coerenza con gli indirizzi e le priorità individuate annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri competenti, si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova tipologia di interventi “*recupero dalla tossicodipendenza e dalle altre dipendenze patologiche*”;
- g) dopo il comma 6, al comma 6-*bis*, si puntualizza che tutti gli interventi devono svolgersi nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4-*bis*. Le uniche eccezioni ammesse sono per la tipologia di interventi riguardanti la fame nel mondo e l'edilizia scolastica.

**L'articolo 2** comporta modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, viene aggiornata la modalità di ripartizione delle risorse sulla base delle modifiche apportate all'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'art. 46-*bis*, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 il contribuente può scegliere direttamente la destinazione tra le tipologie di intervento previste dalla norma. Si precisa espressamente, altresì, che la ripartizione riguarda le risorse che residuano a seguito della devoluzione della quota prevista dall'articolo 18, comma 2, lett. e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- b) dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-*bis*, con il quale viene adeguato il regolamento alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia “edilizia scolastica”;
- c) con il comma 2, viene introdotta la previsione della nuova modalità di ripartizione della “somma residua” considerato che il previgente criterio della divisione in parti uguali per le restanti categorie di intervento non appariva coerente con l'art. 46-*bis*, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che attribuisce al contribuente la facoltà di scelta della categoria;
- d) dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2-*bis* al fine di definire le modalità di applicazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 che, in deroga alla legge n. 222 del 1985, impone un vincolo di priorità alla categoria beni culturali per la ricostruzione e il restauro dei beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici



verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge n. 189 del 2016 e viene anche introdotto il criterio per la gestione del residuo di ripartizione della medesima categoria;

e) il comma 3 consente di uniformare le valutazioni delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio attraverso la specificazione dei criteri da utilizzare per la formazione del giudizio di ammissibilità al finanziamento;

f) al comma 4, con riferimento alla categoria “Conservazione di beni culturali” si precisa che la suddivisione della quota in cinque parti è effettuata nel rispetto del vincolo di priorità riconosciuto ai beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

g) dopo il comma 6, viene modificato il comma 7 per adeguarlo alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al Ministero dell’istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia “edilizia scolastica”, pertanto si introduce la previsione per la quale per gli interventi destinati all’ “edilizia scolastica” il Ministero dell’istruzione e del merito adotta apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, monitoraggio e revoca delle risorse adottati in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento;

h) al comma 8 si definiscono alcune regole finalizzate a migliorare la tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati, escludendo dalla concessione del contributo i soggetti che si trovino in situazione di “*inadempimento*” rispetto a precedenti progetti. La modifica si rende necessaria per assicurare una efficiente gestione delle risorse.

**L’articolo 3** sostituisce l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 nel modo seguente:

a) al comma 1, si prevede che la domanda di finanziamento per tutte le categorie, con l’eccezione di quella riguardante l’edilizia scolastica, sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Governo, nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all’inserimento delle domande di contributo;

b) al comma 1-bis, con riferimento alla categoria di intervento “edilizia scolastica”, si rinvia all’avviso pubblico reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito;

c) al comma 2 si rafforzano i requisiti che i richiedenti il contributo devono possedere per tutta la durata dell’esecuzione del progetto, al fine di rendere più efficiente la gestione delle risorse, e si chiarisce espressamente che i requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Il richiedente deve documentare di aver svolto attività



previste dall'articolo 2 negli ultimi tre anni e per un importo pari al valore del contributo richiesto, al fine di assicurare che i beneficiari dei contributi abbiano una specifica esperienza nelle materie oggetto di intervento. Al fine di evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille, si prevede che il richiedente non abbia più di due interventi in corso di realizzazione. Per superare le difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari, si stabilisce l'obbligo di essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia.

- d) il comma 3 viene allineato al comma 2;
- e) al comma 4, analogamente a quanto previsto al comma 1, si prevede che le dichiarazioni sostitutive siano rese mediante i moduli disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande di contributo;
- f) al comma 5, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 4, si precisa espressamente che i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.

**L'articolo 4** modifica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 nel modo seguente:

- a) la modifica al comma 1 risponde all'esigenza di sottolineare che gli interventi devono consentire il completamento dell'iniziativa;
- b) al comma 2 si prevede che la relazione tecnica sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande di contributo. Si prevede espressamente che per gli interventi di edilizia scolastica la relazione tecnica deve essere redatta secondo l'avviso pubblico reso disponibile nel sito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- c) il comma 2-*bis* viene adeguato alla modifica inserita al comma 2, pertanto si prevede che la domanda di contributo non possa essere accolta qualora la relazione tecnica sia incompleta oppure difforme dal modello pubblicato sul sito istituzionale.

**L'articolo 5** comporta modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) il comma 1 è adeguato alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al



Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia "edilizia scolastica", pertanto si precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di ripartizione di tutte le categorie ad esclusione di quella riguardante l'edilizia scolastica;

b) al comma 2 si prevede, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 105 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 137 del 2023, l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di quelle di monitoraggio di tutte le categorie, ad esclusione di quella riguardante l'edilizia scolastica, in un'unica Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, che assume le competenze delle Commissioni tecniche di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 76 del 1998, e delle Commissioni tecniche di monitoraggio, di cui all'articolo 8, comma 5, del d.P.R. 76 del 1998. Al fine di assicurare la continuità dei lavori delle Commissioni, la loro composizione viene rimodulata aumentando il numero dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene, inoltre, introdotta la rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in linea con quanto previsto per la Commissione valutativa e di monitoraggio della categoria "*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" dal citato articolo 7, del D.L. n. 105 del 2023. Si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica composta da personale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si precisa che i componenti le Commissioni e i componenti le segreterie non percepiscono indennità o emolumenti e che la disposizione non dà luogo a maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) al comma 2-bis, si precisa che anche per gli interventi di "edilizia scolastica" approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in corso di realizzazione, è istituita un'unica Commissione, valutativa e di monitoraggio. Anche in tale caso non sono riconosciuti compensi o indennità;

d) al comma 3, si introduce un punteggio minimo, non inferiore a 60/100, per l'inserimento dell'intervento nel piano di riparto, al fine di garantire la qualità dei progetti finanziati in linea con quanto attualmente richiesto dal decreto parametri di cui all'articolo 2-bis, comma 7 del Regolamento.

**L'articolo 6** comporta modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

a) al comma 1, si ribadisce che la domanda di finanziamento deve essere presentata in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione e del merito;



- b) al comma 2, si prevede, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, anche chi abbia già presentato la domanda di contributo mediante pec oppure raccomandata, deve provvedere ad inserire i dati della domanda di contributo nella piattaforma dedicata entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in modo da garantire la corretta gestione del fascicolo digitale.

**L'articolo 7** comporta modifiche all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) al comma 1, si introducono nuove cause di esclusione della domanda di contributo, allo scopo di allineare la disposizione all'articolo 3, comma 2, sui requisiti soggettivi per la presentazione della domanda. Si prevede l'esclusione della domanda qualora il beneficiario abbia più di due interventi in corso di realizzazione, in modo da evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille che tardano nella realizzazione e rendicontazione delle somme già versate. Si stabilisce altresì l'esclusione della domanda qualora il richiedente non sia in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia. Tale ultima disposizione risponde alla necessità di superare le difficoltà che attualmente si riscontrano nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari.

**L'articolo 8** comporta modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) il comma 1 si conforma all'articolo 5, comma 2, che prevede l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di quelle di monitoraggio in un'unica Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento.

**L'articolo 9** comporta modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, lett. b), si prevede, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che l'erogazione del contributo sia subordinata, solo per i soggetti privati, all'obbligo di presentare un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta. Tale modalità operativa è adottata anche da altri soggetti quali i.e. l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e l'Agenzia



nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Detta previsione si rende necessaria a causa del crescente numero di casi di mancata restituzione delle somme erogate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, indebitamente trattenute dai beneficiari. Si precisa che tale previsione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i soggetti pubblici sono esclusi. Inoltre, per i soggetti privati è possibile porre a carico dei progetti il relativo costo;

- b) al comma 2, si stabilisce il termine perentorio di tre mesi per la presentazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, di cui al comma 1, la quale deve essere prodotta mediante la piattaforma informatica dedicata, che è stata messa a punto per esigenze di semplificazione e trasparenza;
- c) dopo il comma 3, al comma 4, si introducono misure volte a semplificare la procedura di erogazione del contributo e a consentire alle Commissioni tecniche una accurata verifica dei lavori realizzati. Nello specifico, si prevede che la prima quota del contributo, pari al 50 % del finanziamento ammesso, venga erogata a seguito della trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento, ivi compreso il contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo. La restante quota del contributo, a saldo, viene corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'ottanta per cento della prima quota di contributo ed abbia trasmesso la documentazione probatoria dei lavori realizzati, redatta secondo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) al comma 5, riguardante l'obbligo di rendicontazione periodica dei beneficiari del contributo, si prevede che le relazioni periodiche vengano esaminate dalle Commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio, una per ogni categoria di intervento. Si rafforza l'obbligo della rendicontazione periodica, in modo da migliorare l'attività di monitoraggio, prevedendo che la mancata presentazione della relazione periodica preclude la possibilità di ottenere proroghe dei termini e autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto;
- e) al comma 6, si prevede che la relazione finale analitica dei progetti deve essere presentata entro tre mesi a decorrere dal termine previsto di conclusione dell'intervento. Con riferimento alla documentazione probatoria degli interventi realizzati, si rinvia a quanto previsto dal comma 4 con riferimento alla documentazione probatoria da presentare ai fini dell'erogazione del saldo. Si stabilisce che l'approvazione della rendicontazione finale da parte della Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio sia condizione per lo svincolo del contratto autonomo di garanzia. Si introducono le modalità per il soccorso istruttorio, prevedendo che le Commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio possono chiedere



integrazioni e chiarimenti sulla documentazione finale, da produrre entro il termine di dieci giorni, decorso il quale la relazione finale analitica si intende non approvata;

- f) al comma 7, si chiarisce che la relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri sull'erogazione dei fondi dell'otto per mille deve riguardare tutte le categorie di intervento destinatarie dei fondi dell'otto per mille (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche), e non solo quelle gestite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**L'articolo 10** comporta modifiche all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, lett. a), al fine di ridurre i tempi di gestione dei progetti, si prevede, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la revoca del contributo qualora il beneficiario non trasmetta la dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività entro il termine di dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento della prima quota del contributo; alla lettera c) del medesimo comma, relativamente al cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, si fa riferimento alla relazione tecnica presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) per esigenze di coordinamento, si introduce il comma 1-*bis*, che estende la previsione di cui al comma 1 agli interventi rientranti nella categoria "edilizia scolastica" che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione del regolamento e che erano stati ammessi al contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) al comma 2, si prevede che, a pena di improcedibilità, la richiesta di proroga sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande inerenti la gestione del progetto e si introducono delle specifiche limitazioni temporali in merito alla concessione delle proroghe, al fine di evitare che i progetti siano realizzati in maniera difforme da quanto approvato;
- d) al comma 3, si stabilisce che la revoca del contributo possa essere anche parziale, senza previsione di limiti minimi dell'importo da revocare;





- e) al comma 4, si prevede che in caso di rinuncia o decadenza, il beneficiario debba restituire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il contributo e che, nel caso di mancata restituzione delle somme, non possa concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

**L'articolo 11** comporta modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, si introducono limiti alla concessione di autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto. In particolare, si stabilisce che non possono essere concesse più di due autorizzazioni ad apportare variazioni e che la richiesta di autorizzazione alle variazioni deve essere presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle istanze inerenti la gestione del progetto. Si specifica che le richieste di autorizzazione ad apportare variazioni devono indicare le singole voci di budget per le quali si chiede la modifica;
- b) al comma 2, si prevede che per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riconosce come utili i lavori eseguiti difformemente dal progetto approvato sia sentita la competente Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio;
- c) al comma 3, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si introducono regole di maggior rigore in ordine sia alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo sia alla gestione dei risparmi di spesa, prevedendo che la richiesta debba essere trasmessa contestualmente alla presentazione della relazione finale, mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, e che il termine di utilizzo, da specificare nel cronoprogramma allegato all'istanza, non sia superiore a dodici mesi;
- d) il comma 4 è abrogato, in quanto le informazioni al Parlamento sono già contenute nella Relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 7;
- e) al comma 5, che a seguito dell'abrogazione del comma 4 diventa comma 4, si chiarisce espressamente, in conformità alle procedure già in uso e condivise con l'Avvocatura generale dello Stato, che, in caso di mancata restituzione dei risparmi di spesa non utilizzati o non autorizzati, si applicano le disposizioni sull'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Si ribadisce che la mancata restituzione dei risparmi di spesa preclude il concorso alle successive ripartizioni dei fondi dell'otto per mille, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma



2, allo scopo di superare le difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente trattenute dai beneficiari.

**L'articolo 12** abroga gli allegati al d.P.R. n. 76 del 1998, e precisamente: l'Allegato A, recante il modello di domanda per tutte le categorie ad eccezione di edilizia scolastica, l'Allegato A-bis – modello di domanda per la categoria “edilizia scolastica”, e l'Allegato B, recante la relazione tecnica. In linea con quanto previsto dagli articoli: 3, commi 1 e 4; 4, comma 2 e 6, comma 2, la domanda di contributo e la relazione tecnica sono presentati mediante utilizzo dei moduli pubblicati sul sito istituzionale e sono inseriti nella piattaforma informatica dedicata.



### **Relazione tecnico-finanziaria**

La proposta recante modifiche al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 “*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La quota Irpef otto per mille destinata alla diretta gestione statale non incide sulle risorse pubbliche, si tratta di quote che i contribuenti italiani affidano alla diretta gestione statale imprimendo un vincolo di destinazione. Difatti, non sono somme liberamente utilizzabili dallo Stato alla stregua di altre risorse erariali e l'utilizzo per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 determinerebbe una violazione del patto con i contribuenti, come rilevato anche dalla Corte dei conti con Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 8/2015/G.

La modifica normativa proposta, mira a realizzare un coordinamento normativo con gli interventi che si sono succeduti nel tempo, nonché una semplificazione amministrativa delle procedure finalizzata a garantire certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi. Si attende inoltre una ricaduta positiva per la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri sul fronte delle complesse attività istruttorie svolte grazie all'utilizzo della nuova piattaforma informatica per la gestione dell'otto per mille realizzata dal DSS.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica al “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

**Referente ATN:** Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di atto normativo modifica il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante il “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale” (d'ora in poi “il Regolamento”). L'intervento normativo ha un triplice scopo.

In primo luogo, disciplinare gli interventi volti al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” introdotti dagli artt. 7 e 8 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105.

In secondo luogo, coordinare il Regolamento con la normativa più recente.

In terzo luogo, semplificare alcuni processi.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La normativa di riferimento è quella relativa alla destinazione dell'otto per mille dell'Irpef (legge 20 maggio 1985, n. 222, in particolare artt. 47 e 48). La norma, come noto,

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'atto normativo modifica il Regolamento, prevedendo una normativa di dettaglio volta a regolare gli interventi per il recupero dalle dipendenze patologiche da finanziare con i fondi dell'otto per mille. Le modifiche apportate al Regolamento tengono conto delle nuove norme entrate in vigore a partire e dell'esigenza di precisare le modalità di valutazione dei progetti.

Si abrogano gli allegati al Regolamento, in quanto la modulistica sarà resa disponibile attraverso la piattaforma digitale.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali.

In particolare, l'intervento rientra nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, in quanto riguarda la gestione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione dello Stato.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento non incide sulle competenze delle regioni o degli enti locali. Al fine di coinvolgere maggiormente regioni ed enti locali nelle modalità di finanziamento dei progetti, l'intervento prevede la nomina, all'interno delle commissioni tecniche incaricate di valutare i progetti da finanziare con l'otto per mille, di "due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 5, comma 1, lett. a dell'atto normativo).

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Trattandosi di fondi devoluti per legge alla gestione statale, anche le funzioni amministrative spettano allo Stato. Tuttavia, nel rispetto dell'art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, l'atto normativo prevede che, all'interno delle commissioni tecniche incaricate di valutare i progetti da finanziare, siano nominati anche "due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 5, comma 1, lett. a dell'atto normativo).

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono state effettuate rilegificazioni. Trattandosi di modifiche a un atto regolamentare, non è stato necessario procedere alla delegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti. La giurisprudenza amministrativa pertinente, per quanto risulta, riguarda ricorsi proposti contro i singoli provvedimenti di assegnazione dei fondi, non contro il Regolamento.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità inerenti alla materia in questione.

La questione sull'otto per mille è approdata una sola volta in Corte costituzionale, ma la questione è stata dichiarata inammissibile (Corte cost., ordinanza 29/12/1995, n. 539: "le norme censurate non sono impositive, ma sono esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa; [...] l'ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto per mille dell'IRPEF pagata [...] pertanto è del tutto carente la motivazione dell'indefettibile requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale").

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono presenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'atto normativo è compatibile con gli obblighi internazionali, in quanto si limita a stabilire le modalità per la gestione di risorse devolute allo Stato, attraverso modalità tali da garantire il finanziamento dei progetti più meritevoli.

### ***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti. Non sono pendenti giudizi.

### ***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti, salvo la sentenza Spampinato v. Italy del 29 marzo 2007 (ricorso n. 23123/04) consultabile all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98460>, nella quale il Giudice di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino italiano nei confronti della normativa italiana (la Corte ha stabilito, all'unanimità, che la normativa sull'otto per mille non era discriminatoria (art. 14

Cedu) né rappresentava una violazione del diritto al rispetto dei beni (art. 1 del protocollo n. 1 alla Cedu)).

Non risultano pendenti ulteriori giudizi.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

La peculiarità dell'intervento in questione non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non si introducono nuove definizioni normative.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi indicati nel testo sono stati verificati.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'atto normativo fa ricorso alla tecnica della novella per modificare il Regolamento. Vengono aggiornati tutti gli articoli, ad eccezione del primo che resta immutato.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'atto normativo non ha effetti abrogativi impliciti.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'atto normativo non ha effetti retroattivi né determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.



**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'intervento non comporta l'adozione di provvedimenti attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati unicamente i dati informativi in possesso dell'Amministrazione.

## **Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)**

(allegato 2 al DPCM 15 SETTEMBRE 2017, N. 169. – Nuovo regolamento AIR)

**Provvedimento:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al “decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”.

**Amministrazione competente:** Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

**Referente dell'amministrazione competente:** Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Coordinatore del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica apporta modifiche al vigente Regolamento che disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. Specificatamente, lo schema di decreto: a) disciplina la nuova tipologia di interventi “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” (articolo 2 dello schema di decreto) introdotta dagli articoli 7 e 8 del DL 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”; b) coordina più efficacemente interventi normativi che si sono succeduti nel tempo; c) realizza una semplificazione amministrativa delle procedure con l'obiettivo di garantire certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

A partire dall'anno 2023, le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono sei ed in particolare sono finanziabili gli interventi di:

- 1) contrasto alla fame nel mondo purché diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

- 2) calamità naturali, diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché gli studi, i lavori, i monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici;
- 3) assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, riguardano la platea dei destinatari ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o speciale nonché le persone che hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- 4) conservazione di beni culturali volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, per i quali si presenta un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. Tali iniziative richiedono la preventiva verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;
- 5) immobili adibiti all'istruzione scolastica per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli edifici;
- 6) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche per la realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, per l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere regionali a carico del servizio sanitario nazionale.


A norma dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. A partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 è data facoltà ai contribuenti di scegliere tra le singole tipologie di intervento. Tali scelte hanno effetto concreto dall'anno 2023, ciò in quanto l'articolo 47, quinto comma, della legge n. 222 del 1985 stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente. Dunque, a partire dalla distribuzione anno 2023, le somme disponibili devono essere ripartite in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti come stabilito dal terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'art. 46-*bis*, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. In tal senso occorre adeguare le previsioni del Regolamento.

Nel periodo 2018-2023 la quota Irpef devoluta alla diretta gestione statale è cresciuta in maniera esponenziale passando da circa 44 a circa 150 milioni di euro per effetto di almeno due fattori determinanti. Dall'analisi della serie storica delle scelte dei contribuenti, pubblicate dal MEF, emerge che dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (redditi 2019), anno a partire dal quale il contribuente ha potuto scegliere a quale tipologia di intervento destinare la quota, le opzioni a favore dello Stato sono passate dal 16,59 per cento al 24,63 per cento, ed i contribuenti da circa 2,8 milioni a circa 4 milioni. A ciò si aggiunga che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ha introdotto il divieto di utilizzo, per la copertura

finanziaria delle leggi, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. La suddetta norma opera con riferimento a coperture finanziarie future, non determinando abrogazioni esplicite sulle norme già esistenti. A partire dal 2016 parte dei prelievi dai fondi sta andando ad esaurirsi con un conseguente incremento delle risorse disponibili.

La crescente disponibilità di risorse sta determinando il finanziamento anche di progetti di qualità non adeguata che presentano numerose difficoltà in fase di gestione e rendicontazione. Nel grafico che segue si riporta l'andamento delle domande presentate nel periodo 2018-2023.


*Grafico1: andamento delle domande presentate periodo 2018-2023 al netto della nuova categoria "Dipendenze patologiche"*



Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

All'incremento delle risorse disponibili non è corrisposto un adeguato aumento del numero di domande presentate, con la conseguenza che la disponibilità finanziaria media per domanda è in costante crescita.

*Grafico 2: andamento risorse ripartite per anno e numero domande presentate 2018-2022*



Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

Inoltre, la scansione temporale dettata dal DPR presenta alcune criticità da superare. Difatti, il Regolamento, prevede che *“le domande (per l’assegnazione dei contributi) devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno”* (articolo 6, comma 2). Una volta acquisite le domande occorre che le stesse siano sottoposte all’esame tecnico delle Commissioni di valutazione (articolo 5, comma 2). Completato il lavoro delle suddette commissioni è possibile

procedere all'adozione del DPCM di assegnazione delle risorse, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 7, comma 2). Successivamente all'adozione del DPCM di assegnazione delle risorse, occorre avviare le procedure per poter procedere all'erogazione dei contributi (carichi pendenti ecc.), nonché ricevere entro sei mesi, dalla richiesta formulata ai beneficiari del contributo, la documentazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento. Peraltro, qualora il decreto di ripartizione preveda l'erogazione di un contributo inferiore a quello richiesto dall'istante, il progetto dovrà essere rimodulato e sottoposto nuovamente all'esame della competente commissione di valutazione.

Completata la fase amministrativa, i beneficiari hanno a disposizione 6 mesi per consolidare il finanziamento (articolo 8, comma 2), 18 mesi per l'avvio dei lavori che decorrono dal pagamento della prima quota (articolo 8-bis, comma 1, lettera a), la possibilità di proroga per 3 anni oltre il termine per la realizzazione ordinaria (articolo 8-bis, comma 2), 180 giorni per la trasmissione della relazione finale decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell'intervento (articolo 8, comma 6 e articolo 8-bis, comma 1, lettera b), ulteriori 12 mesi dalla fine dei lavori per la richiesta di utilizzo degli eventuali risparmi di spesa (articolo 8-ter, comma 3). Poiché la seconda parte del pagamento può essere corrisposta solo dopo che il beneficiario abbia realizzato interventi di importo pari ad *“almeno la metà della quota di contributo erogata”* (articolo 8, comma 4) nelle more della gestione i residui vanno in perenzione. Pertanto, diventa necessario attivare la procedura di cui Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri Prot. UBRRAC 0017502 del 28/06/2021 in materia di Reiscrizioni in Bilancio di residui passivi perenti che ha anch'essa una scansione procedurale e temporale significativa. Il sistema di gestione temporale così concepito genera alcune diseconomie, si pensi che per un progetto ammesso a finanziamento, della durata di 12 mesi, possono occorrere fino a 8 anni per la chiusura ordinaria (18 mesi per l'avvio, 12 mesi la durata ordinaria, 36 mesi per le proroghe, 6 mesi per la rendicontazione, 12 mesi per la richiesta di utilizzo dei risparmi di spesa oltre al termine per la gestione dei risparmi). Tale scansione temporale si traduce concretamente nella difficoltà di chiusura dei procedimenti. Si veda il prospetto seguente.

*Tabella 1: stato progetti al 15/04/2024 per anno di riferimento della pratica*

Anno di riferimento della pratica	Assistenza Rifugiati	Beni Culturali	Calamità Naturali	Edilizia Scolastica	Fame nel Mondo	totale
2009	-	4	-	-	-	4
2010	1	13	-	-	-	14
2014	-	7	1	4	1	13
2016	9	11	3	-	1	25
2017	1	6	7	-	4	18
2018	29	7	2	-	16	54
2019	21	13	5	-	33	72
2020	28	9	10	-	59	106
2021	33	8	9	-	62	112
2022	37	20	9		58	124
totale	159	98	46	4	234	541

Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

A tale situazione si propone di porre rimedio mediante una serie di accorgimenti finalizzati a qualificare le domande presentate, migliorare il monitoraggio e la scansione temporale delle diverse fasi dettate dal Regolamento in modo da consentire la chiusura e l'archiviazione del cento per cento dei progetti nel limite massimo di cinque anni, evitando di avere in gestione progetti per oltre un decennio.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Sul piano complessivo l'intervento regolatorio introduce le modalità per disciplinare la nuova categoria *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* con trattamento omogeneo alle categorie preesistenti. Contestualmente realizza un intervento di integrazione della normativa, stratificata nel corso degli anni, e di semplificazione della procedura. Il testo del regolamento viene coordinato con le previsioni normative di cui agli articoli:

- a) 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 che ha stabilito che *“A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”*;
- b) 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto della quale *“una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222”* è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- c) 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.”*;
- d) 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha stabilito che *“Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”*.

Inoltre, in ossequio al principio di specializzazione e concentrazione della spesa si prevede di destinare la quota dei fondi riservati alla tipologia di interventi *“assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati”* al sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’interno, analogamente a quanto previsto per la gestione dei fondi destinati alla tipologia di interventi *“fame nel mondo”* e *“istruzione scolastica (articolo 2 e 2-bis)*.

Sul piano degli obiettivi specifici, al fine di migliorare l’allocazione delle risorse sono stati rafforzati i criteri di selezione dei progetti attraverso la previsione di un preliminare giudizio di idoneità da parte della Commissione (articolo 2-bis), la possibilità di finanziamento dei solo progetti esecutivi e cantierabili organizzati per lotti funzionali e funzionanti (articolo 4, comma 1) e un punteggio minimo di accesso (articolo 5); al fine di garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l’affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi si rafforzano le indicazioni relative alla modalità di presentazione della domanda per singola tipologia di intervento con possibilità di accesso diretto alla piattaforma informatica in modo da ridurre il margine di errore formale (articoli 3, 4 e 6), si definiscono con maggiore precisione le regole finalizzate a migliorare la tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati e le relative penalità in caso di inadempimento (articoli 8, 8-bis e 8-ter); per ottimizzare i tempi di risposta ai beneficiari vengono unificate le Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio per tipologia di intervento (articoli 5 e 7). Per garantire maggiore trasparenza sia nei confronti dei beneficiari che dei contribuenti viene uniformato il criterio di distribuzione territoriale delle risorse tra le diverse categorie di intervento (articolo 2-bis).

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Sul piano degli indicatori si evidenziano:

- a) disciplina della nuova categoria di intervento *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;
- b) maggiore informazione e trasparenza – disponibilità di testo integrato e aggiornato;
- c) migliore allocazione delle risorse: il 100% dei progetti ammessi a finanziamento deve essere esecutivo e cantierabile, avere ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento e un punteggio minimo di 60/100;
- d) riduzione dei tempi di gestione delle pratiche: chiusura e archiviazione dei progetti ammessi a beneficio nel termine massimo di cinque anni dall’approvazione.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Le modifiche introdotte con gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che hanno determinato la creazione già a partire dalle risorse disponibili anno 2023, di una nuova tipologia di interventi, unitamente alla necessità di coordinare il Regolamento vigente con le citate previsioni normative di cui agli articoli 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222; 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto

2014, n. 125; 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 rendono non procrastinabile l'intervento di modifica. L'opzione zero non risulta efficacemente perseguibile alla luce dei numerosi interventi normativi e soprattutto non è compatibile con i tempi di attuazione del DL 105 del 2023.

Vi è di più, con specifico riferimento alla semplificazione delle procedure ed alla qualificazione delle domande di finanziamento, nel corso dell'ultimo triennio sono state adottate alcune misure tecniche alternative alla revisione della norma. In particolare, sono stati definiti con maggiore precisione i parametri di valutazione delle domande, è stata revisionata integralmente la sezione del sito istituzionale del Governo dedicata all'otto per mille [www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303](http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303) sono state pubblicate le linee guida per la presentazione delle domande e per la gestione e rendicontazione dei progetti presentati, è stata predisposta tutta la modulistica per standardizzare e semplificare la procedura, è stata realizzata una piattaforma informatica. Tuttavia, tali misure, da sole non sono idonee a migliorare i tempi di gestione del procedimento e dunque necessario intervenire con una modifica del Regolamento.

Per ampliare la platea dei beneficiari è in corso di rimodulazione la campagna di comunicazione, da diffondere sui mass media e i canali sociali istituzionali, che verrà lanciata il 21 maggio 2024 in occasione del seminario informativo che si terrà il giorno di apertura del Forum PA.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

In disparte la necessità di un intervento di adeguamento normativo, gli altri effetti positivi dell'intervento regolatorio sono riconducibili alla semplificazione della procedura per i potenziali beneficiari. Tempi certi, partecipazione al procedimento, semplificazione delle procedure fin dalla fase di prima applicazione che dovrebbe coincidere con la ripartizione delle risorse disponibili anno 2023, da distribuire nel 2024.

##### **4.2 Impatti specifici**

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – non vi sono effetti che incidono sulle PMI;
- B. Effetti sulla concorrenza – non vi sono effetti che incidono sul funzionamento concorrenziale del mercato e del sistema economico in generale, né sulla competitività del sistema Paese;
- C. Oneri informativi – l'intervento non introduce obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese; si inserisce nel quadro degli obblighi informativi già previsti a carico dei beneficiari dei contributi rispetto ai quali si conferma la necessità per esigenze di trasparenza e sicurezza del procedimento;
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – non trattasi di recepimento di direttive europee.

##### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**



L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dall'adeguamento normativo, dall'introduzione di una piattaforma informatica che semplifica il soccorso istruttorio e la partecipazione al procedimento con conseguente snellimento delle procedure e dalla previsione di regole e tempi certi.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio è il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare il competente Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

### **5.2 Monitoraggio**

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di apposite commissioni tecniche, la cui composizione è connessa alla tipologia di intervento in relazione alle competenze delle singole amministrazioni.

Annualmente il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento sugli interventi normativi, sui criteri di utilizzazione delle risorse, sui requisiti per l'accesso ai finanziamenti, sulle procedure di assegnazione delle risorse, sul quadro finanziario complessivo e sulla verifica dei risultati raggiunti [www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-assrisorse-relazioni/12572](http://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-assrisorse-relazioni/12572)

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

A partire dalla primavera 2023, lo schema di Regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, attraverso scambio di documentazione scritta e incontri con i rappresentanti delle singole amministrazioni. Sono stati coinvolte anche le commissioni tecniche per la verifica e la semplificazione delle procedure nonché il dipartimento per le politiche antidroga e il dipartimento per i servizi strumentali. I suggerimenti e le osservazioni presentate sono stati recepiti nel testo proposto.

Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure i contributi principali sono pervenuti da parte delle Commissioni tecniche di valutazione (articolo 5) e di monitoraggio (articolo 8, comma 5) costituite una per ogni tipologia di intervento (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica) si tratta di circa 140 componenti in quanto ogni commissione è costituita da 12 rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (6 titolari e 6 supplenti) e da 12 rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia (6 titolari e 6 supplenti).. Con i ministeri coinvolti esteri, istruzione, interno il confronto ha riguardato principalmente la necessità

di razionalizzazione e concentrazione delle risorse, si veda anche la relazione annuale al Parlamento [www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione Parlamento 2023.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione_Parlamento_2023.pdf)

Ulteriori contributi recepiti in ordine alle modalità di erogazione dei contributi sono pervenuti da parte dei beneficiari e di Ubrac. In particolare, i primi lamentano la lentezza nella erogazione del saldo del contributo. Per contro Ubrac evidenzia i vincoli normativi e procedurali connessi al fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di pagare residui passivi e perenti. La soluzione proposta è di mediazione tra le diverse esigenze.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo e sotto a supervisione del vicesegretario generale con delega specifica è stato supportato da un consulente dell'avvocatura generale dello Stato, da un consulente del Consiglio di Stato, dai presidenti delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio nonché dal Capo del dipartimento per le politiche antidroga e dal gruppo tecnico del dipartimento per i servizi strumentali della PCM.